



SENTENZA N. 301/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73540** del registro di segreteria, depositato il 15.3.2022, ad istanza di **(omissis)**, (omissis) elettivamente domiciliato in Pagani (SA), via G. Mazzini n. 67, presso lo Studio dell'avv. Salvatore Fezza che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti (pec: s.fezza@avvocatinocera-pec.it)

contro

- **INPS**, con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita, n. 21, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria depositata in data 23.5.2024.

FATTO

L'odierno ricorrente ha adito questa Corte per ottenere la condanna dell'INPS alla ricostruzione del proprio trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo

della quota retributiva di pensione nonché alla corresponsione delle relative differenze economiche a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza. Al riguardo, rappresenta:

- di essere stato militare dell'Arma dei carabinieri;
- di essere in quiescenza con decorrenza maggio 2021;
- di essere andato in pensione con il sistema misto;
- di avere diritto al calcolo della quota A della pensione, avente ad oggetto il periodo di lavoro antecedente la data del 31.12.1995, conformemente alla regola dell'art. 54 d.p.r. n.1092/73 per la quale *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”*;
- che l'INPS ha, viceversa, calcolato il trattamento pensionistico applicando un'aliquota più sfavorevole.

Con note del 3.5.2024, parte ricorrente domandava, in ragione dell'intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Con memoria di costituzione del 23.5.2024, l'INPS aderiva alla richiesta di cessata materia a fronte dell'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico con compensazione delle spese di lite.

All'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il quale si riportava alle conclusioni della comparsa depositata.

La causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

Questo Giudice, dopo aver rilevato sulla base della documentazione versata in atti (determina di riliquidazione, relazione amministrativa del funzionario INPS e cedolino di pensione del mese di maggio 2024), e per stessa ammissione delle parti, l'integrale soddisfazione della pretesa azionata mediante rideterminazione del trattamento pensionistico e pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese ai sensi dell'art. 31, comma III, considerato altresì il tempo non irragionevole impiegato dall'Ente previdenziale per adempiere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 3 giugno 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 06.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale